

(Città metropolitana di Milano)

Numero	Data	Cod. Ente
138	24/07/2024	11059

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2024 - 2026 - AGGIORNAMENTO

L'anno 2024 addì 24 del mese di Luglio alle ore 10.30, nella Casa Comunale, convocata nei modi e nelle forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei sottoindicati Sigg.:

Nominativo	Carica	Presenza
CODEN ANDREA	Circula a	CI
CODEN ANDREA	Sindaco	SI
BIANCHI CLAUDIA	Vice Sindaco	NO
MONTEMAGGI GRETA	Assessore	SI
RICCHI FRANCESCO	Assessore	SI
AMENTA ALESSANDRO GIORGIO	Assessore	SI
BARATELLI PAOLA	Assessore	SI

PRESENTI: 5 Assenti: 1

Il Sindaco CODEN ANDREA, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Partecipa, il Segretario ANDREASSI GIOVANNI che provvede alla redazione del presente verbale.

Città metropolitana di Milano

Proposta di Delibera Giunta Comunale n. 176

AREA PERSONALE

SERVIZIO PERSONALE

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2024 – 2026 -

**AGGIORNAMENTO** 

### LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la Deliberazione G.C. n. 80 del 12.04.2024 avente ad oggetto "APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2024-2026", ed in particolare la sezione 3.3. di tale documento, "Piano triennale del fabbisogno di personale";

#### Considerato che:

- al 1° gennaio 2024 il personale in servizio era pari a n. 128 unità e che in data odierna è ridotto a 120 unità;
- hanno rassegnato le proprie dimissioni con decorrenza entro la fine dell'anno ulteriori n. 4 dipendenti inquadrati come segue:
  - o n. 1 Funzionario amministrativo/contabile area dei funzionari e dell'E.Q. (ex cat. D),
  - o n. 2 Istruttori amm.tivi/contabili area degli istruttori (ex cat. C),
  - o n. 1 Collaboratore operativo/amministrativo area degli operatori esperti (ex cat. B);
- n. 2 dipendenti in servizio con il profilo professionale di Istruttore Tecnico area degli istruttori (ex cat. C) hanno richiesto la trasformazione del proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;

Rilevato che il Segretario Generale titolare della segreteria del Comune di Pescheria Borromeo a cui erano attribuite le funzioni di Responsabile dell'Area Personale e dell'unità organizzativa Segreteria del Sindaco ha cessato il proprio incarico il 31.03.2024;

considerato che nel frattempo il dottor Giovanni Andreassi ha assunto l'incarico di reggenza della sede di segreteria di Peschiera Borromeo,

Considerate attentamente le esigenze di personale manifestate da diversi responsabili delle aree comunali al fine di non pregiudicare il buon funzionamento dell'attività amministrativa, e preso atto delle cessazioni dei rapporti di lavoro come illustrato in premessa;

Dato atto che la programmazione del fabbisogno di personale formalizzata all'interno del PIAO 2024 – 2026 risulta ad oggi insufficiente a garantire l'assolvimento delle finalità istituzionali dell'Amministrazione, anche in linea con gli atti di programmazione generale già adottati;

Richiamato il CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Locali 2019/2021 stipulato il 16 novembre 2022, ed in particolare il Titolo III che regolamenta l'Ordinamento Professionale con decorrenza aprile 2023 e disapplica il vigente sistema di classificazione approvato con il CCNL 31

## Città metropolitana di Milano

marzo 1999;

Considerato che l'art. 13 del CCNL 2019/2021 recita "in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e, comunque entro il termine del 31.12.2025, la progressione tra le aree può aver luogo con procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nella tabella C di Corrispondenza";

Accertato che all'interno dell'ente prestano servizio dei dipendenti in possesso di titoli e competenze professionali ritenuti necessari per svolgere le attività dell'area immediatamente superiore a quella di inquadramento;

Considerato pertanto opportuno mantenere la possibilità di procedere alla copertura di parte dei posti vacanti in organico tramite il citato istituto delle progressioni verticali (come già individuato nel PIAO 2024 - 2026), anche al fine di favorire lo sviluppo professionale e la valorizzazione delle competenze interne dando atto che in caso di mancata attuazione delle progressioni, si procederà con mobilità o concorso;

Rilevato che, al fine di perseverare in quegli obiettivi di efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini da sempre propri di questa Amministrazione, si rende necessario rinnovare la programmazione 2023/2025;

#### Dato atto che:

- l'art. 2 del d.lgs.165/2001 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
- l'art. 4 del d.lgs. 165/2001 stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali;
- l'art. 6 del d.lgs. 165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33, del d.lgs. 165/2001. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;
- l'art. 89, comma 5, del TUEL prevede che gli enti locali provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- in materia di dotazione organica l'art. 6, comma 3, del d.lgs. 165/2001 prevede che in sede di definizione del Piano triennale dei fabbisogni, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati (...) garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei

## Città metropolitana di Milano

posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente;

Rilevata la propria competenza generale e residuale in base al combinato disposto degli artt. 42 e 48, commi 2 e 3, del d.lgs. 267/2000, e dato atto che l'ente può modificare, in qualsiasi momento, il Piano triennale dei fabbisogni, qualora dovessero verificarsi nuove e diverse esigenze tali da determinare mutamenti rispetto al triennio di riferimento, sia in termini di esigenze assunzionali sia in riferimento ad eventuali intervenute modifiche normative;

Visto l'art. 33, comma 2 del cosiddetto "Decreto Crescita", decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che ha introdotto significative novità al regime delle assunzioni negli enti locali, il cui testo definitivo viene di seguito riportato: "2. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati , considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. (...)";

Visto il Decreto Ministeriale 17 marzo 2020 "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 108 del 27 aprile 2020, finalizzato, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, in cui sono stati individuati i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia;

Considerato che le disposizioni del DM 17 marzo 2020 e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020;

Accertato che questo ente, ai sensi dell'art. 3 del DM 17 marzo 2020 ed ai fini dell'attuazione dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, si trova nella fascia demografica di cui

## Città metropolitana di Milano

alla lettera f) avendo n. 24410 abitanti (dato aggiornato al 31/12/2023);

Verificato che, per questo Comune, il rapporto tra la spesa di personale dell'ultimo rendiconto approvato (anno 2023) e la media delle entrate correnti degli ultimi rendiconti approvati, al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato sul bilancio 2023 è del 20,19% (Allegato 1);

Dato atto che i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui alla tabella 1, ai sensi del comma 2 dell'art. 4 del D.M. 17/3/2020, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entratecorrenti, secondo le definizioni dell'art. 2 del DM, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 di ciascuna fascia demografica;

Preso atto che questo ente, trovandosi nella fascia demografica di cui alla lettera f) e avendo registrato un rapporto tra spesa di personale e media delle entrate correnti pari al 21,39%, ossia al di sotto del valore soglia di cui alla tabella 1 pari al 27%, si colloca nella fascia 1 "Comuni virtuosi";

Rilevato che in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024 i "Comuni Virtuosi", ai sensi dell'art. 5, comma 1 del citato DM, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018 in misura non superiore al valore indicato nella Tabella 2, corrispondente per i comuni collocati nella fascia demografica f) al 22% per l'anno 2024;

Considerato che, sulla base dello spazio finanziario teorico disponibile per nuove assunzioni (cioè fino al raggiungimento della soglia massima del DM Tabella 1) e dell'incremento effettivo per ulteriori assunzioni (tenendo conto del valore del DM Tabella 2), questo ente può effettuare nuove assunzioni a tempo indeterminato nel 2024 entro lo spazio finanziario di € 1.064.509,27= (Allegato 2);

Preso atto che la percentuale di crescita annuale individuata dalla Tabella 2 consente la quantificazione di una spesa aggiuntiva che si somma al valore della spesa di personale registrata nel 2018, e che da tale sommatoria si ricava il limite complessivo della spesa di personale nell'anno di riferimento pari ad € 5.903.187,79=;

Precisato che, secondo ANCI, "l'applicazione delle nuove regole in materia di determinazione della capacità assunzionale in base al principio di sostenibilità finanziaria, a differenza di quelle in materia di turn-over, non portano alla definizione di un budget assunzionale, che può essere speso nell'esercizio di riferimento, ma all'individuazione di un limite complessivo di spesa. Ciò comporta che le percentuali di crescita annuale individuate dalla Tabella sopra riportata consentono la quantificazione di una spesa aggiuntiva che si somma al valore della spesa di personale registrata nel 2018, e da tale sommatoria si ricava il limite complessivo della spesa di personale nell'anno di riferimento. Qualora ci si limitasse a considerare le percentuali di incremento annuale solo in termini di budget assunzionale valevole anno per anno, si perderebbe la possibilità di utilizzare i risparmi derivanti dalla contrazione della spesa rispetto al 2018 ad esempio per cessazioni di personale intervenute a qualsiasi titolo";

Accertata, pertanto, la possibilità di prevedere per l'anno 2024 un aumento della spesa di

## Città metropolitana di Milano

personale, nel rispetto della soglia massima calcolata in applicazione del DM Tabella 2 e del principio di sostenibilità finanziaria, di € 834.568,57= (Allegato 3);

Visto il comma 557 dell'articolo 1 della Legge 296/2006 "Finanziaria 2007" il quale prevede che gli Enti Locali soggetti al patto di stabilità assicurano la riduzione della spesa del personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale;

Visto il D. L. n. 90 del 24/6/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 114 dell'11/8/2014, il quale all'art. 3, comma 5 bis introduce all'art. 1 della Legge 296/2006 il comma 557 quater che prevede che "ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spesedi personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione", pertanto il triennio 2011/2012/2013;

Ritenuto opportuno autorizzare il Responsabile dell'Area Personale ad attivare, ove occorrano, rapporti di lavoro subordinato ai sensi della Legge 311/2004, mediante l'istituto del c.d. "scavalco" che consiste nella possibilità, per Regioni ed enti locali, di utilizzare personale di altri enti del comparto, e ciò al fine di potenziare l'attività degli uffici;

Preso atto che le 3 procedure di reclutamento di Funzionari Tecnici esperite nell'ultimo anno hanno dato i seguenti esiti:

- in un caso nessun candidato idoneo,
- negli altri 2 casi la candidata risultata vincitrice a seguito dell'approvazione della graduatoria finale ha rinunciato all'assunzione;

Ritenuto pertanto di aggiornare la programmazione approvata con la citata deliberazione GC 80/2024, prevedendo anche l'assunzione di personale a tempo determinato, stante la cronica carenza di organico che interessa l'area tecnica comunale, nell'ottica di una maggiore funzionalità ed efficienza dell'apparato amministrativo;

ritenuto, altresì, di autorizzare l'avvio di procedure selettive di formazione di istruttori tecnici e di istruttori amministrativi da assumere a tempo determinato per le fattispecie codificate dal C.c.n.l. 16 novembre 2022 (art. 60 ss),

#### Considerato che:

l'art. 110 del TUEL dispone "Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato";

l'art. 90 del TUEL recita "Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge";

Richiamato in merito il vigente art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. 122/2010 e s.m.i., ed accertato il rispetto del tetto complessivo della spesa sostenuta per

## Città metropolitana di Milano

le stesse finalità (assunzioni con rapporti di lavoro in forma flessibile) nell'anno 2009, pari ad € **109.937,00**=;

Ritenuto opportuno autorizzare il responsabile dell'Area Personale a procedere ad assunzioni a tempo determinato, e più in generale a promuovere la tipologia di lavoro in forma flessibile, al fine di garantire il buon funzionamento dell'Ente e assicurando l'efficienza dell'azione amministrativa

Rilevato che la programmazione triennale del fabbisogno del personale è stata formulata anche nel rispetto delle seguenti disposizioni di legge:

- art. 243, comma 1, del D.lgs. 267/2000, sull'assenza dello stato di deficitarietà strutturale e di dissesto;
- art. art. 6-ter, c. 5, D.lgs. 165/2001 sulla comunicazione del Piano triennale dei fabbisogni del personale al Dipartimento della Funzione Pubblica da effettuarsi entro trenta giorni dalla relativa adozione (relativamente al PTFP anno 2023);
- art. 9, c. 1-quinquies, D.L. 113/2016 sul rispetto dei termini per l'approvazione di bilanci di previsione, di rendiconti, bilanci consolidati e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dati alla BDAP;

Considerato che è stata effettuata la ricognizione delle eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33 D.lgs. 165/2001 e che i titolari di incarichi di E.Q. hanno prodotto apposita dichiarazione agli atti del servizio personale;

#### Richiamate:

- la deliberazione G.C. n. 80 del 12.04.2024 "Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026";
- la deliberazione G.C. 64 del 26.03.2024 "Approvazione dello schema di rendiconto della gestione 2023 ed approvazione della relazione illustrativa della Giunta Comunale al rendiconto della gestione 2023";
- la deliberazione C.C. n. 29 del 13.03.2024, avente per oggetto "Artt. 151 e 170 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 Approvazione nota di aggiornamento Documento Unico di Programmazione (DUP definitivo) 2024-2026";
- la deliberazione n. 30 del 13.03.2024, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2024 – 2026, la nota integrativa e il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio;

Rilevata la necessità di prevedere l'assunzione per il triennio 2024-2026 del personale indicato nell'allegato programma delle assunzioni di personale (Allegato 5);

Visti, al riguardo, i seguenti elaborati allegati alla presente deliberazione:

- calcolo rapporto spese di personale ed entrate correnti al netto del FCDE predisposto con i dati dell'ultimo rendiconto approvato relativo all'anno 2023 (Allegato 1);
- calcolo della sostenibilità finanziaria e delle capacità assunzionali a tempo indeterminato (Allegato 2);
- prospetto dimostrativo del rispetto della soglia massima del D.M. 17.03.2000 (Allegato 3);

# Città metropolitana di Milano

- dimostrazione del contenimento della spesa nei limiti di cui all'art. 1, comma 557 quater, della Legge 296/2006, come modificata dal D.L. 90/2014 (Allegato 4);
- programma delle assunzioni di personale per il triennio 2024-2026 e relativa modalità di assunzione (Allegato 5);
- attuale dotazione organica indicante i posti coperti al 15 luglio 2024, suddivisa per settori (Allegato 6);
- dotazione organica attesa applicando il programma fabbisogni personale 2024 2026 (Allegato 7);

Visto il parere prot. n. 28266 del 23/07/2024 reso dal Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 19, comma 8 della Legge 448/2001;

Rilevato infine che, dell'adozione del presente atto, sono state preventivamente informate la RSU e le OO.SS. secondo quanto previsto all'art. 4, comma 5 del CCNL 2019 - 2021 e che alla data odierna non sono pervenute osservazioni in merito;

#### Richiamati:

- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 165/2001;
- il CCNL sottoscritto in data 16 novembre 2022;
- il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1° e 147 *bis* e s.m., del D.Lgs. n° 267/2000 (TUEL) dal Responsabile dell'AREA PERSONALE e dal Responsabile dell'AREA FINANZIARIA;

#### **DELIBERA**

- 1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2. Di approvare, per le ragioni espresse in premessa, il presente aggiornamento del piano triennale del fabbisogno del personale, al fine di garantire la funzionalità delle Aree/Servizi interessati nel rispetto dei vincoli finanziari e normativi vigenti.
- 3. Di approvare, altresì, i seguenti elaborati che, allegati al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale:
  - calcolo rapporto spese di personale e entrate correnti al netto del FCDE predisposto con i dati dell'ultimo rendiconto approvato relativo all'anno 2023 (Allegato 1);
  - calcolo della sostenibilità finanziaria e delle capacità assunzionali a tempo indeterminato (Allegato 2);
  - prospetto dimostrativo del rispetto della soglia massima del D.M. 17.03.2020 (Allegato 3);
  - dimostrazione del contenimento della spesa nei limiti di cui all'art. 1, comma 557 quater, della Legge 296/2006, come modificata dal D.L. 90/2014 (Allegato 4);
  - programma delle assunzioni di personale per il triennio 2024 2026 e relativa modalità di selezione (Allegato 5);

## Città metropolitana di Milano

- attuale dotazione organica indicante i posti coperti al 15 luglio 2024, suddivisa per settori (Allegato 6);
- dotazione organica attesa applicando il programma fabbisogni personale 2024 2026 (Allegato 7).
- 4. Di autorizzare il Servizio Personale ad avviare, secondo la programmazione del fabbisogno del personale a tempo indeterminato e determinato di cui all'allegato 5, le relative procedure.
- 5. Di autorizzare il Servizio Personale ad avviare le procedure per la formazione di graduatorie di lavoratori da assumere a tempo determinato per le fattispecie codificate dal C.c.n.l. 16 novembre 2022 (art. 60 ss),
- 6. Di dare atto che la programmazione è adottata nel rispetto degli attuali vincoli assunzionali e che trova copertura nel bilancio di previsione 2024-2026 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 13.03.2024.
- 7. Di assicurare, in fase di attuazione del piano occupazionale 2024 2026, il rispetto dei limiti alle assunzioni previsti dalle disposizioni legislative in materia.
- 8. Di precisare che la presente programmazione del fabbisogno di personale potrà essere modificata e perfezionata nel corso del triennio in relazione a mutazioni del quadro di riferimento normativo e delle esigenze organizzative dell'Amministrazione Comunale.
- 9. Di informare dell'avvenuta adozione del presente provvedimento le OO.SS. e la RSU.
- 10. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
- 11. Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Peschiera Borromeo (MI) per rimanervi affisso gg.15 (quindici) consecutivi e nella sezione Amministrazione Trasparente/Provvedimenti del sito istituzionale, in esecuzione delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 267/2000 e D.lgs. n. 33/2013.

Città metropolitana di Milano

### LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione, relativa all'oggetto, formulata dall'Area competente;

Ritenuto che la suddetta proposta è meritevole di approvazione;

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1° e 147 bis e s.m., del D.Lgs. n° 267/2000 (TUEL);

A voti unanimi resi in modo palese

#### DELIBERA

La proposta di deliberazione di cui in premessa è approvata integralmente e fatta propria.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4° – del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), stante l'urgenza.

Estremi della Proposta

Proposta Nr. 2024 / 176

Ufficio Proponente: Servizio Personale

Oggetto: PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2024 - 2026 - AGGIORNAMENTO

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Servizio Personale)

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147bis del TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 17/07/2024 II Responsabile di Settore

Dott. Giovanni Andreassi

Parere Contabile -

Servizio Bilancio

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147bis del TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 17/07/2024 Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Andrea Villani

Città metropolitana di Milano

Delibera di Giunta Comunale n. 138 del 24/07/2024 "PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2024 - 2026 - AGGIORNAMENTO"

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco CODEN ANDREA Firmato digitalmente



Il Segretario ANDREASSI GIOVANNI Firmato digitalmente

### **PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 - comma 1 del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000). Contestualmente viene comunicata ai Capigruppo Consiliari.

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede Comunale. Il documento è stato firmato da: